

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. **Francesco Parisoli** presidente
dott. **Virgilio Notari** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 160/2107 depositato il 27/07/2017 con cui la società Artoni Group SpA (cf: 01497410066), con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, in persona dell'Amministratore unico Anna Maria Artoni, ha chiesto che sia dichiarata l'insolvenza della società ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai fini della successiva ammissione, previo accertamento dell'appartenenza della società stessa al Gruppo Artoni, alla procedura (madre) di amministrazione straordinaria della Artoni Trasporti SpA;

viste le informazioni pervenute dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 05/10/2017;

rilevato che all'udienza del 05/10/2017, fissata ai sensi dell'art. 7 del dlgs. n. 270/99, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

rilevato che l'impresa è soggetta alle disposizioni sul fallimento, come si desume dall'esame dei bilanci prodotti;

rilevato che la società possiede l'intero capitale sociale della controllata Artoni Trasporti SpA, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto dell'intestato Tribunale emesso il 21/06/2017;

ritenuto pertanto integrato il presupposto di cui all'art. 80, lett. b), n. 1, del dlgs. n. 270/99, che individua come «*imprese del gruppo*» quelle che controllano direttamente la società sottoposta alla procedura madre;

rilevato che l'art. 81 del dlgs. n. 270/99 prevede che, dalla data del decreto che ha dichiarato aperta la

SENTENZA

n. **73**

24/10/17
Cron. n. 1610

Rep. N. 253/17

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2017

procedura madre e fino a quando la stessa sia in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovino in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo (requisiti posseduti dalla società sottoposta alla procedura madre);

che la procedura madre è tutt'ora in corso;

ritenuto che la società versa in stato di insolvenza, come desumibile dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso e come riconosciuto dalla stessa debitrice, non essendo essa più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, per la nomina a Commissario giudiziale, il dott. Franco Lagro, nato a Torino il 28/01/1958, in conformità alla previsione di cui all'art. 85, co. 1, del dlgs. n. 270/99;

che il Tribunale è vincolato alla nomina del Commissario giudiziale, dovendolo scegliere «*in conformità dell'indicazione del Ministero*», secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1, lett. b, del dlgs. n. 270/99;

ritenuto che in considerazione delle motivazioni esposte dalla stessa debitrice nel proprio ricorso, appare altresì opportuno affidare la gestione dell'impresa, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 30 del dlgs. n. 270/99, al Commissario giudiziale, con attribuzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società;

che a seguito dell'affidamento al Commissario giudiziale della gestione dell'impresa con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, appare altresì necessario procedere alla nomina di comitato dei creditori, affinché esso, per il caso in cui occorra compiere atti ex art. 35 della legge fallimentare, esprima il parere previsto da tale disposizione normativa, richiamata dall'art. 19, co. 3, del dlgs. n. 270/99 (nonostante tale decreto non preveda espressamente la nomina di tale organo nella fase iniziale della procedura, si ritiene egualmente di dovere procedere in tal senso, atteso il combinato disposto delle citate norme di legge);

che la nomina del predetto organo (comitato dei creditori) potrà essere fatta dal giudice delegato,



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2017

dopo che il Commissario giudiziale avrà individuato i creditori aventi i requisiti previsti dall'art. 40 della legge fallimentare;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura e attesa la natura ordinatoria dei termini di cui all'art. 8, co. 1, lett. d) ed e), del decreto legislativo n. 270 del 1999, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata nelle date indicate nel dispositivo che segue, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini cui è soggetto il giudizio di verifica dei crediti (art. 93 del decreto legislativo n. 270 del 1999);

p.q.m.

visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 21, 80, 81 e 82 del decreto legislativo n. 270 del 1999, così provvede:

I. dichiara lo stato di insolvenza della società Artoni Group SpA (cf: 01497410066), con sede in Reggio Emilia, via Romania n. 22, in persona dell'Amministratore unico Anna Maria Artoni;

II. dichiara l'appartenenza della Artoni Group SpA al Gruppo Artoni, di cui fa parte la controllata Artoni Trasporti SpA, già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (procedura madre);

III. nomina giudice delegato il dottor Niccolò Stanzani Maserati;

IV. su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nomina Commissario giudiziale il Franco Lagro, nato a Torino il 28/01/1958;

V. ordina all'imprenditore insolvente - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato sig. Luigi Artoni, qualora non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 5, co. 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999 - di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci;

VI. stabilisce il giorno **18/04/2018** ore **09:30** (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VII. stabilisce che sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 270 del 1999, la gestione dell'impresa è affidata al Commissario giudiziale, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

VIII. rimette al giudice delegato la nomina del



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2017

comitato dei creditori, su istanza del Commissario
giudiziale.

Così deciso in Reggio Emilia il 11/10/2017, nella
camera di consiglio della sezione fallimentare.

il giudice est.
Niccolò Stanzani Maserati

il presidente
Francesco Parisoli

